

Oggetto: *Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo (ex art. comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 13 aprile 2012 n. 2 - Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo).*

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alla Cultura, Sport, Politiche Giovanili e Turismo;

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio ed, in particolare, gli articoli 7 e 9;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*) e successive modificazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*) e successive modificazioni;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*) e successive modificazioni;
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012);
- la legge regionale 13 aprile 2012 n. 2 (*Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo*);

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 2/2012, che dispone che, “*nelle more dell'approvazione del documento programmatico e del programma di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, individua gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento, ed indica, in particolare*” i beneficiari, le tipologie degli interventi, le relative priorità e tempi di realizzazione, nonché le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti, le risorse strumentali e finanziarie necessarie;

VISTO l'articolo 25 della richiamata l.r. 2/2012, che dispone che gli aiuti previsti sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, e in particolare della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (2002/c 43/04) applicabile fino alla data del 31 dicembre 2012;

RITENUTO necessario che le istanze per la concessione degli aiuti debbano pervenire entro e non oltre la data del 31 dicembre 2012;

TENUTO CONTO che il capitolo di spesa G12515 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 presenta uno stanziamento pari ad euro 15 milioni, necessario al finanziamento degli interventi sopra menzionati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi da 16 a 19 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004*);

CONSIDERATO che

- l'articolo 167, paragrafi 2 e 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce l'estrema importanza delle politiche culturali per l'Unione europea, i suoi Stati membri e le loro regioni, al fine di incoraggiare la cooperazione e di rispettare, promuovere e valorizzare la diversità delle sue culture;

- le opere cinematografiche ed audiovisive possono significativamente concorrere alla promozione e alla valorizzazione della diversità culturale e ambientale europea, nonché dell'immagine e dell'identità del territorio regionale;

RITENUTO OPPORTUNO, individuare tra le diverse tipologie di intervento regionale, per l'esercizio finanziario 2013, il sostegno all'investimento alla produzione di opere cinematografiche ed audiovisive mediante la concessione di aiuti, sottoforma di sovvenzioni, nella misura e secondo le modalità e i criteri previsti negli Allegati A e B alla presente deliberazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

RITENUTO OPPORTUNO, rinviare per ogni chiarimento in merito alle definizioni terminologiche a quanto disposto dall'articolo 3 (Definizioni) della l.r. 2/2012;

RITENUTO ADEGUATO attribuire, nella concessione delle sovvenzioni, specifico sostegno alle categorie di opere, così come definite dall'art.9 (Tipologia degli interventi), comma 1, lettera a) della l.r. 2/2012, di seguito elencate:

- di interesse regionale;
- per i ragazzi;
- prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi registi;
- di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i crossmediali ed i multiplatforma;
- documentaristiche di creazione;
- di genere, in particolare a basso costo;

RITENUTO ADEGUATO, altresì, attribuire, nella concessione delle sovvenzioni, specifico sostegno alle opere prodotte da imprese nei primi cinque anni dall'inizio dell'attività, nonché da micro e piccole imprese;

RITENUTO

- di dover approvare negli allegati A e B alla presente deliberazione, le modalità e i criteri di concessione delle sovvenzioni previste;
- di dover stabilire che le risorse imputate sul capitolo di spesa G12515 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2013, pari ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) siano destinate in misura di:
 - due terzi (2/3), a valere sulla produzione di opere cinematografiche;
 - un terzo (1/3), a valere sulla produzione di opere audiovisive;
- di dover istituire un'apposita Commissione tecnica di valutazione delle istanze per la concessione delle sovvenzioni, da costituire e nominare ai sensi dell'articolo 371 del r.r. 1/2002, composta da:
 - il direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, che la presiede;

- il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di promozione della cultura del cinema e dell'audiovisivo e della multimedialità;
 - un giornalista cinematografico di comprovata esperienza professionale nel settore cinematografico e audiovisivo, iscritto al sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici;
 - un esperto in possesso di elevata professionalità maturata nel settore cinematografico;
 - un esperto in possesso di elevata professionalità maturata nel settore audiovisivo;
- di dover stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 387 del r.r. 1/2002, ai membri della Commissione tecnica di valutazione spetta, nel caso in cui siano residenti in luogo diverso da quello in cui si svolgono le sedute della Commissione stessa, il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore a quella stabilita per i dirigenti regionali;

CONSIDERATO che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

1. di approvare gli Allegati A (Modalità e criteri per la concessione delle sovvenzioni) e B (Istanza per la concessione delle sovvenzioni. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Allegati) alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della stessa;
2. di stabilire, tra le possibili tipologie di intervento regionale per l'esercizio finanziario 2013, il sostegno all'investimento alla produzione di opere cinematografiche ed audiovisive mediante la concessione di aiuti sottoforma di sovvenzioni, nella misura e secondo le modalità e i criteri previsti negli Allegati A e B alla presente deliberazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato; e in particolare della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (2002/c 43/04) applicabile fino alla data del 31 dicembre 2012;
3. di individuare quali soggetti beneficiari delle sovvenzioni di cui al punto 2, le imprese individuali o familiari ovvero le società di persone o di capitali che rispettivamente esercitino ed includano, tra le attività che costituiscono l'oggetto sociale, l'attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive, in modo esclusivo o prevalente;
4. di attribuire, nella concessione delle sovvenzioni, specifico sostegno alle categorie di opere, così come definite dall'art.9, comma a) della l.r. 2/2012, di seguito elencate:
 - di interesse regionale;
 - per i ragazzi;
 - prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi registi;
 - di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i crossmediali ed i multiplatforma;

- documentaristiche di creazione;
 - di genere, in particolare a basso costo;
5. di attribuire, altresì, nella concessione delle sovvenzioni, specifico sostegno alle opere prodotte da imprese nei primi cinque anni dall'inizio dell'attività, nonché da micro e piccole imprese;
 6. di stabilire che le risorse imputate sul capitolo di spesa G12515 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2013, pari ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) siano destinate in misura di:
 - due terzi (2/3), a valere sulla produzione di opere cinematografiche;
 - un terzo (1/3), a valere sulla produzione di opere audiovisive;
 7. di istituire un'apposita Commissione tecnica di valutazione delle istanze per la concessione delle sovvenzioni, da costituire e nominare ai sensi dell'articolo 371 del r.r. 1/2002, composta da:
 - il direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, che la presiede;
 - il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di promozione della cultura del cinema e dell'audiovisivo e della multimedialità;
 - un giornalista cinematografico di comprovata esperienza professionale nel settore cinematografico e audiovisivo, iscritto al sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici;
 - un esperto in possesso di elevata professionalità maturata nel settore cinematografico;
 - un esperto in possesso di elevata professionalità maturata nel settore audiovisivo;
 8. di dover stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 387 del r.r. 1/2002, ai membri della Commissione tecnica di valutazione spetta, nel caso in cui siano residenti in luogo diverso da quello in cui si svolgono le sedute della Commissione stessa, il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore a quella stabilita per i dirigenti regionali;
 9. di stabilire che le istanze per la concessione delle sovvenzioni, devono essere presentate successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) della presente deliberazione, entro e non oltre la data del 31/12/2012;
 10. di demandare alla direzione regionale competente in materia di cultura l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
 11. di concedere le sovvenzioni previste previa notifica alla Commissione europea della presente deliberazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riserva di apportare alla stessa deliberazione eventuali modifiche qualora richieste dalla Commissione medesima.

La presente deliberazione viene pubblicata sul B.U.R.L. e diffusa sui siti internet www.regione.lazio.it e www.culturalazio.it